

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Impeciati, Dr. Francesco Patierno – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. POGGIBONSI S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

C) AMMENDA DI €4.000,00 ALLA RECLAMANTE;

A) INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2012 AL SIG. SIGNORINI ANDREA;

B) SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE EL KAMCH ANOUR;

INFLITTE SEGUITO GARA POGGIBONSI/SANTARCANGELO DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Poggibonsi S.r.l. di Poggibonsi (Siena) in tre distinti appelli:

a) respinge il ricorso proposto in favore del signor Signorini;

b) respinge il ricorso proposto in favore del calciatore El Kamch Anour;

c) in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società riduce la sanzione dell'ammenda a € 2.000,00.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo dei ricorsi **a)** e **b)**.

Dispone restituirsi la tassa reclamo del ricorso **c)**.

2. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE SEGUITO GARA CARPI/ PAVIA DEL 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 107/DIV del 31.1.2012)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete